

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 4 giugno 1999, n. 10.

Amministrazione transitoria dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), istituito con legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 (Istituzione dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi per la Valle d'Aosta), come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 55.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(*Amministratore straordinario*)

1. Nelle more della riforma dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione ed Aggiornamento Educativi per la Valle d'Aosta (IRRSAE), secondo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), le attribuzioni del Consiglio direttivo e del Presidente sono esercitate da un Amministratore straordinario nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di istruzione, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. L'Amministratore straordinario dura in carica fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma dell'IRRSAE e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'Amministratore straordinario compete, a carico del bilancio dell'Istituto, un compenso non superiore alla spesa sostenuta dall'IRRSAE nell'anno 1998 per le indennità spettanti al Presidente ed ai membri del Consiglio direttivo, definito con deliberazione della Giunta regionale.

PREMIÈRE PARTIE

LOIS ET RÈGLEMENTS

Loi régionale n° 10 du 4 juin 1999,

portant dispositions en matière de gestion transitoire de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE), institué par la loi régionale n° 43 du 25 août 1980 (Création de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste) modifiée en dernier ressort par la loi régionale n° 55 du 26 mai 1993.

LE CONSEIL RÉGIONAL

a adopté ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}
(*Administrateur extraordinaire*)

1. Dans l'attente de la réforme de l'Institut régional de recherche, expérimentation et recyclage éducatifs en Vallée d'Aoste (IRRSAE), conformément à l'article 21 de la loi n° 59 du 15 mars 1997 (donnant délégation au Gouvernement en vue de l'attribution de fonctions et de tâches aux régions et aux collectivités locales de la fonction publique ainsi que de la simplification de l'activité administrative), les fonctions du comité de direction et du président dudit institut sont exercées par un administrateur extraordinaire nommé par le Gouvernement régional sur proposition de l'assesseur compétent en matière d'éducation, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions pour les nominations et les désignations du ressort de la Région.

2. L'administrateur extraordinaire reste en fonctions jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi régionale réformant l'IRRSAE et, en tout état de cause, pour une durée n'excédant pas un an, à compter de la date d'effet de la présente loi.

3. L'administrateur extraordinaire perçoit une rémunération qui est imputée au budget de l'Institut et fixée par délibération du Gouvernement régional ; le montant de ladite rémunération ne doit pas excéder le montant des frais supportés par l'IRRSAE en 1998 pour les indemnités versées au président et aux membres du comité de direction.

Art. 2
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 giugno 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 28

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 1202 del 19.04.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 19.04.1999;
- assegnato alla 5^a Commissione consiliare permanente in data 20.04.1999;
- esaminato dalla 5^a Commissione consiliare permanente, con parere in data 22.04.1999 e relazione del Consigliere Teresa CHARLES;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28.04.1999, con deliberazione n. 583/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 05.05.1999;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 03.06.1999.

Art. 2
(Déclaration d'urgence)

La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du Statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 4 juin 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 28

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 1202 du 19.04.1999) ;
- présenté au Conseil régional en date du 19.04.1999 ;
- soumis à la 5^{ème} Commission permanente du Conseil en date du 20.04.1999 ;
- examiné par la 5^{ème} Commission permanente du Conseil – avis en date du 22.04.1999 et rapport du Conseiller Teresa CHARLES ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 28.04.1999, délibération n° 583/XI ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 05.05.1999 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 03.06.1999.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
4 GIUGNO 1999, N. 10.

Note all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 prevede quanto segue:

- «1. *L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.*
2. *Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.*
3. *I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiate e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.*
4. *La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per*

loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. *La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.*
6. *Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.*
7. *Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.*
8. *L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.*
9. *L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di*

- ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziati e di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
 12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
 15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;
 - b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera p);
 - c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera g);
 - d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
 - e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.
 16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;
 - b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'articolo 13, comma 1;
 - c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
 - d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.
 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
 20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
 - 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.».
- (2) La legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 è stata pubblicata sul Bollettino ufficiale n. 18 del 22 aprile 1997.

Legge regionale 7 giugno 1999, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent).

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 88/1993)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), è inserito il seguente:

«1bis. La Gestione straordinaria regionale può altresì svolgere ogni altra attività complementare ed accessoria alla gestione della Casa da gioco.»

2. Dopo il comma 1bis dell'articolo 1 della l.r. 88/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«1ter. La liquidazione della Gestione straordinaria regionale è effettuata secondo le modalità determinate dal Consiglio regionale al momento del verificarsi della causa di scioglimento della Gestione stessa.»

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 3 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

(Comitato di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale è amministrata da un Comitato di gestione composto da tre membri.

2. Il Comitato di gestione ha il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione pertinenti all'esercizio della Casa da gioco e alle attività complementari di cui all'articolo 1, comma 1bis, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale.»

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 4 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

Loi régionale n° 13 du 7 juin 1999,

modifiant la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent).

LE CONSEIL RÉGIONAL

a approuvé ;

LE PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT RÉGIONAL

promulgue

la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}

(Modifications de l'article 1^{er} de la LR n° 88/1993)

1. Après le premier alinéa de l'article 1^{er} de la loi régionale n° 88 du 21 décembre 1993 (Institution de la Gestion extraordinaire de la maison de jeu de Saint-Vincent), est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

«1bis. La Gestion extraordinaire régionale peut également exercer toute activité complémentaire et accessoire de l'exploitation de la maison de jeu.»

2. Après l'alinéa 1bis de l'article 1^{er} de la LR n° 88/1993, introduit par la présente loi, est inséré l'alinéa ainsi rédigé :

«1ter. La liquidation de la Gestion extraordinaire régionale est effectuée suivant les modalités établies par le Conseil régional lors de l'extinction de ladite Gestion.»

Art. 2

(Remplacement de l'article 3 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 3 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 3

(Comité de gestion)

1. La Gestion extraordinaire régionale est administrée par un comité de gestion composé de trois membres.

2. Le comité de gestion accomplit tous les actes d'administration ordinaire et extraordinaire concernant l'exploitation de la maison de jeu et les activités complémentaires visées à l'alinéa 1bis de l'article 1^{er} de la présente loi, dans le respect des limites établies par la loi et par les statuts de la Gestion extraordinaire, approuvés par délibération du Conseil régional.»

Art. 3

(Remplacement de l'article 4 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 4 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 4
(Nomina del Comitato di gestione)

I componenti del Comitato di gestione sono nominati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

2. Il compenso dei componenti del Comitato di gestione è stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Il compenso non può essere comunque superiore all'ottanta per cento dell'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali), agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale.

3. I componenti del Comitato di gestione possono in qualsiasi momento essere revocati dal Consiglio regionale, collettivamente od individualmente, su proposta della Giunta, con provvedimento motivato.

4. Il Comitato di gestione può delegare, nel rispetto dello statuto, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti determinando i limiti della delega, che in ogni caso non può comprendere la redazione del bilancio annuale di esercizio.»

Art. 4
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 5 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 5
(Presidente)

1. Nella sua prima riunione, il Comitato di gestione nomina al suo interno il Presidente e ne definisce l'ulteriore emolumento specificamente connesso alla carica. L'emolumento complessivo corrisposto al Presidente non può in ogni caso essere superiore all'indennità lorda corrisposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della l.r. 33/1995, agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale.

2. Al Presidente spettano i poteri di firma e di rappresentanza, anche in giudizio, della Gestione straordinaria regionale.»

Art. 5
(Inserimento dell'articolo 5bis nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 88/1993 è inserito il seguente:

«Art. 5bis
(Requisiti di professionalità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente)

1. I componenti del Comitato di gestione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone

«Art. 4
(Nomination du comité de gestion)

1. Les membres du comité de gestion sont nommés par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional, par dérogation aux dispositions de la loi régionale n° 11 du 10 avril 1997 portant dispositions en matière de nominations et de désignations du ressort de la Région.

2. La rémunération des membres du comité de gestion est fixée par le Conseil régional sur proposition du Gouvernement régional. Ladite rémunération ne saurait dépasser quatre-vingt pour cent de l'indemnité brute versée – aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la loi régionale n° 33 du 21 août 1995 (Dispositions en matière d'indemnités dues aux membres du Conseil et du Gouvernement régional et de sécurité sociale des conseillers régionaux) – aux assesseurs régionaux ne faisant pas partie du Conseil régional.

3. Le Conseil régional peut, à tout moment, révoquer un ou tous les membres du comité de gestion par un acte motivé pris sur proposition du Gouvernement régional.

4. Le comité de gestion a la faculté, dans le respect des statuts de la Gestion extraordinaire, de déléguer ses attributions à un ou plusieurs de ses membres, en fixant les limites de l'action de ceux-ci qui ne peut, en tout état de cause, comprendre la rédaction du budget annuel.»

Art. 4
(Remplacement de l'article 5 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 5 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 5
(Président)

1. Lors de sa première séance, le comité de gestion nomme son président parmi ses membres et définit la rémunération supplémentaire qui lui revient en tant que tel. La rémunération totale versée au président ne saurait dépasser l'indemnité brute due, aux termes du sixième alinéa de l'article 5 de la LR n° 33/1995, aux assesseurs régionaux ne faisant pas partie du Conseil régional.

2. Le président a la signature et représente, même en justice, la Gestion extraordinaire régionale.»

Art. 5
(Insertion de l'article 5bis dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 5 de la LR n° 88/1993 est inséré l'article ainsi rédigé :

«Art. 5bis
(Conditions professionnelles des membres du comité de gestion et du président)

1. Les membres du comité de gestion sont sélectionnés selon des critères de professionnalisme et de compétence par-

che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministratore o dirigente presso società di capitali, ovvero di dirigente presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni con incarichi aventi attinenza con i settori economico o giuridico;
- b) attività libero professionali in campo economico o giuridico;
- c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

2. Le cause di esclusione o incompatibilità dei componenti del Comitato di gestione e del Presidente sono quelle individuate dagli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997.»

Art. 6

(Inserimento dell'articolo 5ter nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 5bis della l.r. 88/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5ter
(Collegio dei revisori)

1. È istituito un Collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio dei revisori sono nominati dal Presidente del Tribunale di Aosta, scegliendoli nel registro dei revisori contabili. Nella sua prima riunione, il Collegio dei revisori nomina il proprio Presidente.

3. Le cause di esclusione o incompatibilità dei componenti del Collegio dei revisori e del Presidente sono quelle individuate dagli articoli 5 e 6 della l.r. 11/1997.

4. Il Collegio dei revisori vigila:

- a) sull'osservanza della legge;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura amministrativa della Gestione straordinaria, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione.

5. I membri del Collegio dei revisori assistono alle riunioni del Comitato di gestione.

6. Il Comitato di gestione riferisce almeno trimestralmente al Collegio dei revisori sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Gestione straordinaria regionale.

I poteri del Collegio dei revisori e dei suoi membri sono quelli stabiliti dall'articolo 151 del decreto legislativo 24 feb-

mi les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins au total :

- a) Des fonctions d'administrateur ou de directeur de sociétés de capitaux ou bien des fonctions ayant trait aux secteurs économique ou juridique, en tant que dirigeant d'administrations ou d'établissements publics ;
- b) Une profession libérale dans le domaine économique ou juridique ;
- c) Des fonctions d'enseignant universitaire de disciplines juridiques ou économiques.

2. Les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des membres du comité de gestion et du président sont définies par les articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997.»

Art. 6

(Insertion de l'article 5ter dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 5bis de la LR n° 88/1993, introduit par la présente loi, est inséré l'article ainsi rédigé :

«Art. 5ter
(Conseil des commissaires aux comptes)

1. Est institué le conseil des commissaires aux comptes, composé de trois membres titulaires et de deux membres suppléants.

2. Les commissaires aux comptes sont nommés par le président du Tribunal d'Aoste parmi les inscrits sur le répertoire des commissaires aux comptes. Lors de sa première séance, le conseil des commissaires aux comptes nomme son président.

3. Les causes d'exclusion ou d'incompatibilité des commissaires aux comptes et de son président sont définies par les articles 5 et 6 de la LR n° 11/1997.

4. Le conseil des commissaires aux comptes veille :

- a) Au respect de la loi ;
- b) Au respect des principes de l'administration correcte ;
- c) À la convenance de la structure administrative de la Gestion extraordinaire, du système de contrôle interne et du système administratif et comptable, ainsi qu'à la fiabilité de ce dernier pour ce qui est de la relation des faits de gestion.

5. Les membres du conseil des commissaires aux comptes participent aux réunions du comité de gestion.

6. Une fois tous les trois mois au moins, le comité de gestion informe le conseil des commissaires aux comptes de l'activité et des opérations économiques, financières et patrimoniales les plus importantes effectuées par la Gestion extraordinaire régionale.

7. Les pouvoirs du conseil des commissaires aux comptes et de ses membres sont établis par l'article 151 du décret

braio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).

8. Il compenso dei componenti del Collegio dei revisori è determinato dal Presidente del Tribunale di Aosta all'atto della nomina, con riferimento alla tariffa professionale vigente dei dottori commercialisti.»

Art. 7
(Inserimento dell'articolo 5quater
nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 5ter della l.r. 88/1993, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 5quater
(Revisione contabile)

1. La Gestione straordinaria regionale è soggetta a revisione contabile da parte di una società di revisione individuata dal Comitato di gestione tra quelle iscritte all'albo di cui all'articolo 161 del d.lgs. 58/1998.

2. La società di revisione svolge la propria attività in conformità alle previsioni degli articoli 155, 156, 159 e 160 del d.lgs. 58/1998, in quanto compatibili.»

Art. 8
(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 6 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 6
(Modalità di gestione)

1. La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni materiali e immateriali di proprietà regionale, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che sono stati rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria stessa e che si sono aggiunti successivamente, e la esercita, anche attraverso l'utilizzo di beni propri, secondo le modalità specificate da apposito disciplinare sottoscritto dal Presidente della Gestione straordinaria regionale e dal Presidente della Giunta regionale, a ciò autorizzato dal Consiglio regionale.»

Art. 9
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 7 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 7
(Personale)

1. La Gestione straordinaria regionale assume il personale dipendente della Casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

législatif n° 58 du 24 février 1998 (Texte unique des dispositions en matière d'intermédiation financière, aux termes des articles 8 et 21 de la loi n° 52 du 6 février 1996).

8. La rémunération des commissaires aux comptes est fixée par le président du Tribunal d'Aoste lors de leur nomination, sur la base du tarif professionnel des experts-comptables en vigueur.»

Art. 7
(Insertion de l'article 5quater
dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 5ter de la LR n° 88/1993, introduit par la présente loi, est inséré l'article ainsi rédigé :

«Art. 5quater
(Audit comptable)

1. La comptabilité de la Gestion extraordinaire régionale est contrôlée par une société d'audit choisie par le comité de gestion parmi les sociétés inscrites sur le répertoire visé à l'article 161 du décret législatif n° 58/1998.

2. La société d'audit exerce ses fonctions conformément aux dispositions des articles 155, 156, 159 et 160 du décret législatif n° 58/1998, pour autant qu'elles sont compatibles.»

Art. 8
(Remplacement de l'article 6 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 6 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 6
(Modalités de gestion)

1. La Gestion extraordinaire régionale gère la maison de jeu constituée par les biens corporels et incorporels propriété de la Région, ainsi que par l'ameublement et le matériel de jeu achetés par la Région au début de l'activité de la Gestion extraordinaire et acquis par la suite. Elle assure l'administration de la maison de jeu, s'il y a lieu en utilisant ses propres biens, suivant les modalités précisées par un cahier des charges ad hoc signé par le président de la Gestion extraordinaire régionale et le président du Gouvernement régional, autorisé à cet effet par le Conseil régional.»

Art. 9
(Remplacement de l'article 7 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 7 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 7
(Personnel)

1. La Gestion extraordinaire régionale prend en charge le personnel salarié de la maison de jeu, lui garantit le maintien du statut juridique, du traitement et du régime de sécurité sociale dont il bénéficie et assure, en tout état de cause, le respect des conventions de travail en vigueur.

2. La successiva convenzione per l'affidamento della nuova concessione della Casa da gioco deve contenere una disposizione che garantisca l'assunzione di tutto il personale dipendente da parte del nuovo concessionario.»

Art. 10
(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 8 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 8
(Esercizio finanziario, bilancio e versamento degli introiti)

1. L'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco secondo le percentuali e modalità specificate nel disciplinare di cui all'articolo 6.

3. La Gestione straordinaria regionale presenta trimestralmente alla Giunta regionale la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate.

4. La Gestione straordinaria regionale, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio o entro trenta giorni dall'affidamento della nuova gestione, presenta all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio annuale di esercizio, comprensivo della relazione del Collegio dei revisori e della relazione della società di revisione.

5. Il Consiglio regionale delibera sull'approvazione del bilancio entro i due mesi successivi dalla sua presentazione.»

Art. 11
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 9 della l.r. 88/1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 9
(Controllo regionale)

1. L'applicazione da parte della Gestione straordinaria regionale del disciplinare di cui all'articolo 6 è sottoposta al controllo della Giunta regionale, la quale in qualsiasi momento può fare effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere la comunicazione di notizie e di documentazione al fine di verificare l'andamento della Gestione straordinaria regionale. La Giunta regionale può altresì assumere notizie ed informazioni dai componenti del Comitato di gestione e del Collegio dei revisori, dalle società di revisione di cui all'articolo 5quater ed eseguire ispezioni presso la sede sociale.»

2. La nouvelle convention dérivant de l'attribution du marché de concession concernant la maison de jeu doit inclure une disposition spéciale qui assure le recrutement de l'ensemble des personnels par le nouveau concessionnaire.»

Art. 10
(Remplacement de l'article 8 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 8 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 8
(Exercice, budget et recettes)

1. L'exercice de la Gestion extraordinaire régionale commence le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2. La Gestion extraordinaire régionale verse à la trésorerie de la Région une part des recettes de la maison de jeu, selon les pourcentages et les modalités précisés par le cahier des charges visé à l'article 6 de la présente loi.

3. La Gestion extraordinaire régionale présente tous les trois mois au Gouvernement régional un compte-rendu économique et financier, assorti d'un rapport sur l'activité et sur les opérations économiques, financières et patrimoniales les plus importantes qui ont été effectuées.

4. Dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice ou dans les trente jours qui suivent l'attribution de la nouvelle gestion, la Gestion extraordinaire régionale soumet au Conseil régional le budget annuel – y compris le rapport du conseil des commissaires aux comptes et du rapport de la société d'audit – en vue de son approbation.

5. Le Conseil régional délibère quant à l'approbation du budget dans les deux mois qui suivent la présentation de celui-ci.»

Art. 11
(Remplacement de l'article 9 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 9 de la LR n° 88/1993 est remplacé comme suit :

«Art. 9
(Contrôle de la Région)

1. L'application, par la Gestion extraordinaire régionale, du cahier des charges visé à l'article 6 de la présente loi est soumise au contrôle du Gouvernement régional qui peut, à tout moment, faire effectuer des vérifications administratives et comptables et demander la transmission de toute donnée ou documentation nécessaire à la surveillance de l'activité de la Gestion extraordinaire régionale. Le Gouvernement régional peut également demander des renseignements aux membres du comité de gestion et du conseil des commissaires aux comptes ainsi qu'à la société d'audit visée à l'article 5quater, et peut effectuer des contrôles au siège social de la Gestion extraordinaire.»

Art. 12

(Abrogazione dell'articolo 10 della l.r. 88/1993)

1. L'articolo 10 della l.r. 88/1993 è abrogato.

Art. 13

(Inserimento dell'articolo 11bis nella l.r. 88/1993)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 88/1993 è inserito il seguente:

«Art. 11bis
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla legge regionale, la Gestione straordinaria regionale è disciplinata dalle norme dello statuto della Gestione stessa, approvato dal Consiglio regionale.»

Art. 14

(Disposizioni transitorie)

1. Nelle more della costituzione degli organi e di tutti gli adempimenti previsti dalla presente legge, fino al 30 giugno 1999 la Gestione straordinaria regionale continua ad essere amministrata alle condizioni e con le modalità di cui alla l.r. 88/1993.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, l'esercizio finanziario della Gestione straordinaria regionale ha durata dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Art. 15

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 giugno 1999.

Il Presidente
VIÉRIN

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 22

- di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 897 del 22.03.1999);
- presentato al Consiglio regionale in data 24.03.1999;
- assegnato alle Commissioni consiliari permanenti 2^a e 4^a in data 26.03.1999;

Art. 12

(Abrogation de l'article 10 de la LR n° 88/1993)

1. L'article 10 de la LR n° 88/1993 est abrogé.

Art. 13

(Insertion de l'article 11bis dans la LR n° 88/1993)

1. Après l'article 11 de la LR n° 88/1993 est inséré l'article ainsi rédigé :

«Art. 11bis
(Renvoi)

1. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la loi régionale, il est fait application des dispositions des statuts de la Gestion extraordinaire régionale, approuvés par le Conseil régional.»

Art. 14

(Dispositions transitoires)

1. Dans l'attente de la constitution des organes de la Gestion extraordinaire régionale et de l'accomplissement des tâches prévues par la présente loi, ladite Gestion est administrée jusqu'au 30 juin 1999 suivant les conditions et les modalités visées à la LR n° 88/1993.

2. Lors de la première application de la présente loi, l'exercice de la Gestion extraordinaire régionale débute le 1^{er} juillet 1999 et se termine le 31 décembre 1999.

Art. 15

(Déclaration d'urgence)

1. La présente loi est déclarée urgente aux termes du troisième alinéa de l'article 31 du statut spécial de la Vallée d'Aoste et entrera en vigueur le jour qui suit celui de sa publication au Bulletin officiel de la Région.

Quiconque est tenu de l'observer et de la faire observer comme loi de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Fait à Aoste, le 7 juin 1999.

Le président,
Dino VIÉRIN

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

Projet de loi n° 22

- à l'initiative du Gouvernement régional (délibération n° 897 du 22.03.1999) ;
- présenté au Conseil régional en date du 24.03.1999 ;
- soumis aux Commissions permanentes du Conseil 2^{ème} et 4^{ème} en date du 26.03.1999 ;

- esaminato dalle Commissioni consiliari permanenti 2^a e 4^a, con parere in data 21.04.1999 e relazione del Consigliere PRADU-ROUX;
- approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29.04.1999, con deliberazione n. 587/XI;
- trasmesso al Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 05.05.1999;
- vistato dal Presidente della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in data 03.06.1999.

- examiné par les Commissions permanentes du Conseil 2^{ème} et 4^{ème} - avis en date du 21.04.1999 et rapport du Conseiller PRADU-ROUX ;
- approuvé par le Conseil régional lors de la séance du 29.04.1999, délibération n° 587/XI ;
- transmis au Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 05.05.1999 ;
- visé par le Président de la Commission de Coordination de la Vallée d'Aoste en date du 03.06.1999.

Le seguenti note, redatte a cura del Servizio del Bollettino ufficiale, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, lettera «g» della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19, hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
7 GIUGNO 1999, N. 13.

Nota all'articolo 1:

⁽¹⁾ L'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Oggetto)

1. *Il Consiglio regionale può istituire, con propria deliberazione, la Gestione straordinaria regionale per l'esercizio transitorio della Casa da gioco di Saint-Vincent in caso di rinuncia, revoca, decadenza o scadenza della concessione, limitatamente al periodo necessario per un nuovo affidamento della gestione della Casa da gioco stessa.».*

Nota all'articolo 2 :

⁽²⁾ L'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Commissario straordinario)

1. *Alla Gestione straordinaria regionale è preposto un Commissario straordinario che assume tutti i poteri di gestione della Casa da gioco di Saint-Vincent.*
2. *Il Commissario straordinario ha la rappresentanza legale della Gestione straordinaria regionale.».*

Nota all'articolo 3 :

⁽³⁾ L'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Nomina del Commissario straordinario)

1. *Il Commissario straordinario viene nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale).*
2. *L'incarico di Commissario straordinario può essere revocato, su proposta della Giunta, dal Consiglio regionale, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento.».*

Nota all'articolo 4 :

⁽⁴⁾ L'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Requisiti del Commissario straordinario)

1. *Il Commissario straordinario deve possedere i seguenti requisiti :*
 - a) *cittadinanza italiana ; diploma di laurea ; capacità di stipulare contratti con le pubbliche amministrazioni ; insussistenza di misure di prevenzione antimafia ;*
 - b) *avere svolto qualificata attività professionale o di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o società pubbliche o private con esperienza acquisita almeno quinquennale e comunque non oltre i due anni precedenti a quello di nomina.*
2. *La carica di Commissario straordinario è incompatibile con quelle di Consigliere e/o di Assessore regionale.*
3. *Qualora l'incarico di Commissario straordinario sia affidato ad un dirigente dell'Amministrazione regionale, avente i requisiti di cui al comma 1, lo stesso è collocato in aspettativa per il periodo necessario per l'espletamento delle funzioni.*
4. *Non possono rivestire la carica di Commissario straordinario i soggetti che abbiano, o abbiano avuto, nel quinquennio precedente, rapporti di natura economica, professionali o di consulenza, con l'impresa che, al momento in cui viene istituita la Gestione straordinaria, ha la concessione della Casa da gioco, o con società da essa controllate o ad essa collegate.».*

Nota all'articolo 8 :

⁽⁵⁾ L'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Modalità di gestione)

1. *La Gestione straordinaria regionale assume la gestione della Casa da gioco costituita dai beni immobili di proprietà regionale, nonché dall'arredamento e dal materiale da gioco che vengono rilevati dalla Regione all'inizio della Gestione straordinaria stessa, secondo le procedure previste dall'ultima o dalle ultime convezioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale. ».*

Nota all'articolo 9 :

⁽⁶⁾ L'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Personale)

1. *La Gestione straordinaria regionale assume il personale in servizio presso la Casa da gioco, garantendo il mantenimento del trattamento giuridico, economico e previdenziale*

in atto e comunque assicurando il rispetto dei contratti di lavoro vigenti.

2. *La successiva convenzione per l'affidamento della nuova concessione della Casa da gioco dovrà contenere una disposizione che garantisca l'assunzione di tutto il personale in servizio da parte del nuovo concessionario.».*

Nota all'articolo 10 :

⁽⁷⁾ L'articolo 8 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Versamento degli introiti)

1. *La Gestione straordinaria regionale versa alla tesoreria della Regione gli introiti della Casa da gioco, secondo le percentuali di cui all'ultima o alle ultime convenzioni di concessione vigenti nel periodo precedente l'istituzione della Gestione straordinaria regionale.*
2. *Trimestralmente il Commissario straordinario deve presentare alla Regione la rendicontazione economico-finanziaria, accompagnata da una relazione sull'attività svolta, relativa alla gestione della Casa da gioco. Tale rendicontazione dovrà essere seguita dalla devoluzione, entro dieci giorni, dell'attivo alle casse regionali.*
3. *La Gestione straordinaria regionale, per mezzo del Commissario straordinario, deve, entro trenta giorni dall'affidamento della nuova concessione, o comunque annualmente presentare all'approvazione del Consiglio regionale il bilancio consultivo dell'attività svolta.».*

Nota all'articolo 11 :

⁽⁸⁾ L'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Vigilanza e controllo regionale)

1. *La Gestione straordinaria regionale e l'attività del Commissario sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo della Giunta regionale che si avvale a tal fine del personale regionale a ciò preposto.*
2. *La Giunta regionale, in qualsiasi momento, può far effettuare controlli amministrativi e contabili e richiedere documentazione al fine di verificare l'andamento della Gestione straordinaria regionale.».*

Nota all'articolo 12 :

⁽⁹⁾ L'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 prevedeva quanto segue :

«(Compenso del Commissario straordinario)

1. *Il Consiglio regionale provvede a determinare le modalità con le quali il Commissario straordinario svolgerà l'incarico affidatogli determinando altresì il compenso che non potrà comunque essere superiore all'indennità, al lordo di tutte le ritenute, corrisposta agli Assessori regionali che non fanno parte del Consiglio regionale come previsto dall'articolo 1 della L.R. 16 dicembre 1992, n. 71 (Modificazioni alla legge regionale 25 ottobre 1982, n. 69, recante norme sulle indennità e sui rimborsi spese spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale e norme sulla previdenza dei Consiglieri regionali, già modificata con leggi regionali 25 febbraio 1985, n. 6 e 24 gennaio 1989, n. 12).».*